

Decreto Milleproroghe, disposizioni rilevanti per gli enti locali

La bozza del Decreto-legge c.d. Milleproroghe, approvata dal Consiglio dei ministri, introduce una serie di disposizioni volte al differimento di termini normativi e amministrativi, alcune delle quali risultano rilevanti per gli enti locali, seppur con effetti prevalentemente indiretti. Le proroghe previste, pur non incidendo in modo strutturale sull'ordinamento degli enti locali, producono riflessi sull'attività amministrativa e gestionale degli enti locali.

Art. 1

1. comma 1: viene prorogata al 31 dicembre 2026 l'attività istruttoria per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni¹ con particolare riferimento ai Lep inerenti il diritto allo studio e al trasporto pubblico locale;
2. comma 2: modifica dell'art. 33, comma 13-sexies del Decreto Sblocca Italia², con il quale si elimina il termine di cessazione del sub-commissario del dicembre 2024 e ne consente la nomina fino al 31 dicembre 2027;
3. comma 3: proroga dei termini dell'art. 42-bis del d.l. n. 23/2020, finalizzata ad estendere i termini ultimi per il completamento del complesso ospedaliero di Siracusa, ad oggi esteso al 31 dicembre 2026. Viene altresì esteso il termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario;
4. Comma 5: viene estesa la nomina a Commissario straordinario per l'area Bagnoli-Coroglio, in favore del Sindaco pro tempore di Napoli fino al 31 dicembre 2026;
5. comma 6 e 7: è prorogato, per le amministrazioni pubbliche afferenti al d.lgs. n. 165/2001, il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori e figure assimilate, dando come termine minimo di proroga il 31 dicembre 2026;
6. comma 9: viene prorogata la misura del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in area flegrea, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza di eventi sismici;
7. comma 12: proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 dell'incarico di Commissario straordinario e del sub-commissario per il risanamento delle Baraccopoli di Messina. È previsto che il Commissario trasmetta al PdCM una relazione sul cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione entro il 31 marzo 2026;
8. comma 15: proroga degli incarichi dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 935/2022 e degli

¹ c.d. LEP;

² Decreto-legge n. 133/2014;

incarichi individuali dall'art. 7, comma 6 del d.lgs n. 165/2001, al fine di assicurare supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenze a seguito degli eventi meteorologici nelle aree costiere della regione Marche;

9. comma 17 e 18: viene estesa l'operatività della Struttura costituita presso il Dipartimento della Protezione civile della PdCM al fine di concludere le misure, previste nel piano straordinario, di analisi della vulnerabilità delle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Difatti, a tale Struttura è assegnato il compito di supporto agli enti locali per il monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'art. 1, comma 694 della legge di bilancio 2025.

Art. 2

1. comma 2: proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, di distacco ovvero di assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno³, ad eccezione dei comandi, dei distacchi e delle assegnazioni in corso, nonché per quelli disposti presso gli organi costituzionali al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di poter disporre di tutte le risorse civili necessarie a rispettare i termini fissati dalla normativa europea;
2. comma tre: modifica dell'art. 10 del d.l. n. 146/2025. Il comma 2 dell'art. 5-bis del dl n. 20/2023⁴ ha previsto la possibilità per i competenti uffici del Ministero dell'Interno di avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce Rossa Italiana⁵, fino al termine iniziale della data del 31 dicembre 2025, ad oggi esteso alla data del 31 dicembre 2027. La scelta risiede nella specializzazione del personale del CRI nello svolgimento delle attività nell'hotspot di Lampedusa;
3. comma 4: proroga delle facoltà di deroga dei vincoli previsti per la realizzazione di strutture destinate all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, per conseguire il potenziamento della rete, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1 del Decreto Cutro, fino al 31 dicembre 2026;
4. comma 5: viene prorogata la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, riservata al personale volontario dello stesso fino al 31 dicembre 2026;
5. comma 6: è prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali per le Forze di Polizia⁶ al fine di procedere alle assunzioni del personale già autorizzate ma non ancora realizzato in considerazione dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche.

³ In deroga dell'art. 17, comma 14 della legge n. 127/1997;

⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2023;

⁵ c.d. CRI;

⁶ Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 121/1981, per Forze di Polizia si intende Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria;

Art. 4

1. dal comma 1 al comma 5: viene prorogato al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; del testo unico dei tributi erariali minori; del testo unico della giustizia tributaria; il testo unico in materia di versamenti e di riscossione; del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
2. comma 8: proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'art. 15-bis, comma 1 del d.l. n. 13/2023⁷ ovvero si proroga il trasferimento di proprietà, a titolo gratuito a favore degli enti territoriali richiedenti, degli immobili statali in gestione dell'Agenzia del demanio che siano interessati da progetti di riqualificazioni per scopi istituzionali o sociali, che siano o coperti da finanziamento pubblico integralmente oppure concernenti interventi finanziati o da candidare a finanziamento nell'ambito delle misure previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari⁸ nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.⁹
Non rientrano nell'operatività della proroga il trasferimento degli immobili in uso governativo, ovvero suscettibili di tale uso, nonché quelli inseriti in progettualità relative a operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione.
3. comma 10: si proroga fino al 31 dicembre 2026 l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione realizzati da Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del sistema pubblico di connettività¹⁰, volto a garantire continuità e disponibilità degli strumenti stessi per le p.a. La proroga consente alle p.a. di proseguire la gestione dei contratti già in essere, garantendo la continuità dei servizi senza richiedere lo svolgimento di attività aggiuntive.
4. Comma 12: è prorogato fino al 30 aprile 2026 il termine per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo ¹¹.

Art. 5

1. comma 1: proroga il termine previsto dall'art. 27, comma 7 del d.lgs n. 29/2024 ovvero il decreto ministeriale deve essere emanato entro il 19 settembre 2026, è prevista la definizione dei criteri per l'individuazione delle priorità di accesso ai punti unici di accesso¹², la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del piano assistenziali individualizzato nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.

⁷ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023;

⁸ c.d. PNC;

⁹ c.d. PNIEC;

¹⁰ c.d. SPC;

¹¹ Albo ex art 53 del d.lgs. n. 446/1997: Presso il Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), viene creato un albo per privati che vogliono svolgere attività di gestione tributaria locale.

¹² c.d. PUA;

Di conseguenza, è spostato al 30 novembre 2026 il termine per l'adozione del decreto da parte del Ministero della Salute volto alla definizione delle modalità e dei territori coinvolti in una prima sperimentazione, della durata di dodici mesi, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata, da avviare a campione, su una provincia per ogni regione. La sperimentazione, dunque, partirà dal 1° gennaio 2027, mentre sul restante territorio nazionale partirà dal 1° gennaio 2028.

Art. 8

1. comma 1: con riferimento alle Direzioni regionali Musei, tra cui Direzione Musei statali della città di Roma, è stato esteso al 31 dicembre 2026 volto ad esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024¹³;
2. comma 2: si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 della gestione operativa sulla contabilità ordinaria intestata al Segretario regionale per il Lazio, Ufficio periferico del Ministero della Cultura, le cui funzioni sono state trasferite alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
3. comma 3: con riferimento ad enti territoriali, proprietari di istituti e luoghi della cultura, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio¹⁴, devono provvedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a completare l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

Art. 9

1. comma 1: si proroga fino al 31 dicembre 2026 la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada, come disposto ai sensi del comma 3 dell'art. 195 del codice della strada. Ciò comporta il differimento della decorrenza dell'efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate;
2. comma 2: proroga degli adempimenti del programma di finanziamento ponti sul Po a fronte delle criticità riscontrate dai soggetti beneficiari del finanziamento nell'aggiudicazione dei lavori. Le manifestazioni di interesse per accedere ai finanziamenti sono prorogate fino al 30 giugno 2026.
È prevista altresì la revoca automatica delle risorse di provenienza statale nel caso di mancato rispetto del termine del 30 giugno 2026.

Art. 12

¹³ Ex art. 14, comma 3 del decreto-legge n. 113/2024;

¹⁴ Ai sensi del decreto-legislativo n. 42/2004;

1. comma 1-2: si proroga fino al 31 dicembre 2026 la deroga all'art. 14, comma 12-ter del d.lgs. n. 165/2001, ovvero non si consente il passaggio ad altra amministrazione del personale del Ministero della Giustizia senza l'assenso di quest'ultima.
Si proroga altresì la deroga alla normativa che consente al personale dell'amministrazione del Ministero della Giustizia che consente il distacco, il comando e l'assegnazione salvo nulla osta da parte di quest'ultimo.

Art. 13

1. comma 3: fino al 31 dicembre 2026 vige la proroga del Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto¹⁵ ai fini della prosecuzione delle opere di bonifica e riqualificazione della città e dell'area di Taranto con altresì compiti di coordinamento e concertazione di tutte le azioni in essere dell'area di Taranto nonché di definizione di strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio;
2. comma 4: il suddetto Commissario deve, entro il 31 marzo 2026, trasmettere alla PdCM e al MEF il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi e sullo stato di attuazione.

Art. 14

1. comma 1: viene prorogata, fino al 31 dicembre 2026, la facoltà per gli Enti del Terzo Settore iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore¹⁶ e al repertorio economico amministrativo¹⁷ presso il registro delle imprese, di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI in relazione ad operazioni finanziarie per un importo non superiore ad euro 60.000.
La proroga all'accesso del suddetto fondo è prevista altresì per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Art. 16:

1. comma 1: si proroga fino al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata¹⁸ degli impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
Le condizioni sono previste dall'art. 6, comma 2-septies del decreto-legge n. 50/2022.
Fino al 31 dicembre 2026 viene altresì prorogata la procedura di semplificazione con riferimento agli impianti situati in centri storici o soggette a tutela paesaggistica in deroga all'art. 6, comma 2-septies del decreto-legge n. 50/2022.
2. Comma 2: si proroga fino al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle PMI, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di

¹⁵ nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 129/2012;

¹⁶ c.d. ETS;

¹⁷ c.d. REA;

¹⁸ c.d. DILA;

somministrazione di bevande ed alimenti per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

3. Comma 3: vengono spostati al 15 dicembre 2026 i termini entro cui gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto debbano essere aggiornati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.